

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio riguardante la prosecuzione delle attività di previsione e di valutazione nel campo della scienza e della tecnologia

(88/C 80/05)

Il Consiglio, in data 12 novembre 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'art. 130 Q del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di decisione di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione del sig. Roseingrave in data 15 gennaio 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 gennaio 1988, nel corso della 252ª sessione plenaria, con nessun voto contrario e due astensioni, il seguente parere:

1. Introduzione

1.1. L'attuale comunicazione e la proposta di decisione, che il Comitato in linea di massima approva, riguardano la prosecuzione delle attività FAST. Considerato che FAST è il programma di ricerca relativo alle previsioni delle implicazioni e conseguenze di tali attività per il futuro sviluppo degli Stati membri, esso non può che essere appoggiato assieme al pacchetto finanziario proposto.

1.2. Il Comitato ha approvato le proposte per entrambi i precedenti programmi FAST. Nel parere esso formulava delle raccomandazioni di cui si è tenuto conto nell'attuale proposta di prosecuzione delle attività FAST. Altri documenti del Comitato particolarmente importanti sono la relazione d'iniziativa «L'Europa e le nuove tecnologie» e il parere del 1986 sulla proposta di programma quadro ⁽¹⁾.

1.3. Le attività di ricerca FAST II si sono incentrate su cinque aree tutte cruciali per l'espansione economica e lo sviluppo sociale in Europa:

- I cambiamenti nel rapporto fra tecnologia, lavoro e occupazione,
- La trasformazione dei servizi e le nuove tecnologie,
- La funzione della comunicazione — Una questione strategica per l'Europa,
- Il futuro del sistema alimentare,
- Lo sviluppo integrato delle risorse naturali rinnovabili.

1.4. La rassegna dei risultati e dei successi del FAST II, che figura nella relazione introduttiva alla proposta della Commissione, è impressionante. Costituisce comunque un'esagerazione affermare, come dice la Commissione, che esso è riuscito a:

«... far comprendere ai responsabili pubblici e privati che una politica efficace a lungo termine nel settore della scienza e della tecnologia non può essere ispirata unicamente all'obiettivo di migliorare l'offerta tecnologica, ma che la competitività europea si sviluppa anche al livello dei processi di diffusione della capacità di inventare nuovi impieghi delle tecnologie in grado di rispondere alla domanda sociale effettiva»

Quest'approccio alla politica a lungo termine della scienza e della tecnologia corrisponde alle priorità definite dallo stesso Comitato. Vi è una maggiore consapevolezza di queste priorità rispetto a quattro anni fa, ma l'obiettivo comunque non è stato ancora raggiunto. Bisogna continuare a incoraggiare tale impostazione.

1.5. È positivo che la Commissione nella relazione introduttiva al nuovo FAST dichiari che resta

«convinta della necessità di una regolare osservazione dell'evoluzione scientifica e tecnica, di un'analisi prospettiva a lungo termine della potenzialità e delle poste in gioco per l'Europa, nonché di una valutazione rigorosa dell'impatto sociale dello sviluppo e della diffusione delle nuove tecnologie»

Questa impostazione tiene conto delle preoccupazioni frequentemente espresse dal Comitato ⁽²⁾, come in effetti riconosciuta nel preambolo alle attuali proposte di decisione del Consiglio.

1.6. Si approva pienamente la proposta di un nuovo FAST (1988-1992). Le tre funzioni, previsione, valutazione e «osservatorio» sono molto importanti nel programma comunitario di sviluppo, ricerca e tecnologia. Il Comitato si compiace del fatto che il nuovo FAST proponga di collegare le previsioni basate sulle tendenze nella scienza e nella tecnologia, con la valutazione strategica del ruolo della scienza e della tecnologia nella società europea e del potenziale e delle implicazioni per la società europea della scienza e della tecnologia.

⁽¹⁾ GU n. C 333 del 29. 12. 1986.

⁽²⁾ GU n. C 211 dell'8. 8. 1983, pag. 10, paragrafo 1.1.

2. Il nuovo stadio di sviluppo nelle attività FAST

2.1. Mentre il FAST II era strettamente connesso al precedente programma FAST I, l'attuale proposta rappresenta un nuovo punto di partenza — un approccio molto diverso.

2.2. Questo nuovo FAST è una risposta diretta

— alle nuove strutture istituzionali come la STOA (Scientific and Technological Options Assessment) (Valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche) e la NOTA (Netherlands Organisation for Technology Assessment) (Organizzazione dei Paesi Bassi per la valutazione della tecnologia),

— ai nuovi programmi, come BRITE (Basic Research in Industrial Technologies for Europe) (Ricerca di base nel campo delle tecnologie industriali per l'Europa), ESPRIT (European Strategic Programme in Information Technologies) (Programma strategico europeo di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie dell'informazione), RACE (Research and development in Advanced Communications Technologies for Europe) (ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie e telecomunicazioni avanzate per l'Europa) e nuove attività come CUBE (Concertation Unit for Biotechnology in Europe) (Unità di concertazione per la biotecnologia in Europa), COMETT (Action Programme of the Community in Education and Training for Technology) (Programma di azione della Comunità « Istruzione e formazione per la tecnologia »),

— agli impegni dell'Atto unico europeo fra cui la promozione di una maggiore coesione economica e sociale nella Comunità; la realizzazione del mercato interno entro il 1992 e l'attuazione di un programma quadro pluriennale.

2.3. Non si può che accogliere positivamente la flessibilità che ha portato al nuovo approccio per il nuovo FAST che si propone di soddisfare le esigenze, create da mutate situazioni.

2.4. Una caratteristica importante del nuovo FAST è che è stato studiato per svilupparsi in modo progressivo. Ciò è affermato chiaramente nel paragrafo 3 della scheda finanziaria.

« Viene definito esattamente il programma di lavoro del primo anno (1988) così come i grandi argomenti possibili di ricerca per gli anni 1989/1992.

Nel corso del primo anno la Commissione preciserà, in collaborazione con il CGC, il contenuto particolareggiato delle attività FAST per gli anni 1989/1990 pur rispettando il principio della flessibilità.

Nel corso del 1990 metterà a punto il programma dei lavori per gli anni 1991 e 1992 alla luce dell'esperienza ricavata negli anni precedenti. »

Questa strategia di sviluppo è assolutamente adeguata, e il contenuto del programma di lavoro per il 1989/1990 e 1989/1992 dovrebbe essere sottoposto, a tempo debito, al parere del Comitato.

3. I nuovi principi ispiratori del FAST.

3.1. Il primo principio ispiratore è la maggiore integrazione dell'attività FAST nei vari stadi della pianificazione del programma di ricerca comunitario, ed è, anch'esso, ben strutturato.

La formulazione della motivazione (pag. 5, cap. III, 1° punto) e la descrizione delle attività di ricerca (scheda finanziaria, pag. 1, punto 3) dovrebbero indicare che il programma FAST risponderà alle esigenze non solo « della Commissione e degli Stati membri », ma anche del Comitato economico e sociale e degli enti istituzionali comunitari.

3.2. Il secondo principio del nuovo FAST è quello di rafforzare i legami fra le attività tipo FAST a livello nazionale e il FAST comunitario.

Questo principio va anch'esso condiviso in quanto consono con il punto di vista espresso dal Comitato nel parere sul FAST II ⁽¹⁾. È comunque il caso di ribadire la preoccupazione formulata allora dal Comitato che approvava l'intenzione di salvaguardare l'indipendenza del FAST come strumento comunitario e riteneva auspicabile associare gli Stati membri più attivamente al finanziamento, alla gestione e alla valorizzazione delle attività FAST.

4. Le funzioni del nuovo FAST (contenuto e approccio)

4.1. La Commissione ha individuato, giustamente, le tre principali funzioni interconnesse del nuovo FAST come previsione, valutazione e « osservatorio ».

4.2. La Commissione attua una scelta adeguata quando identifica delle aree fondamentali di natura globale su cui incentrare la funzione di previsione. Ciascuna delle aree globali è in se stessa essenziale nella funzione di previsione e giustifica un impegno considerevole di risorse parallelamente allo sviluppo del nuovo FAST.

4.3. I tre tipi di analisi previsti nella funzione di valutazione della tecnologia del nuovo FAST apporteranno un importante contributo al processo di comprensione e, eventualmente, di intervento nella politica scientifica e tecnologica, partendo dalla definizione di valutazione della tecnologia come descritta nel nuovo FAST:

« La nozione di valutazione nel contesto di FAST non deve essere confusa con la nozione di valutazione dei programmi di ricerca e sviluppo. La valutazione nel quadro delle attività FAST è intesa nel senso di « technology assessment » o di « Technologiefolgenabschätzung » ed ha come oggetto lo studio delle implicazioni e delle conseguenze a breve e a lungo termine, settoriali o globali dello sviluppo scientifico e tecnologico, sulla ricerca, l'industria, l'ambiente e la società ».

La valutazione strategica della scienza e della tecnologia dovrebbe essere basata sull'inserimento nel processo di valutazione di tutti coloro che sono coinvolti e interessati dalla scienza e dalla tecnologia: ricercatori, contraenti, imprenditori, utilizzatori, formulatori delle politiche e analizzatori delle politiche, con attenzione particolare per le implicazioni e le possibilità in materia di tenore e qualità della vita.

(1) GU n. C 211 dell'8. 8. 1983, pag. 12, paragrafo 3.3.

4.4. La funzione di «osservatorio» del nuovo FAST è strettamente connessa alla funzione di valutazione e si dovrebbe assegnare una grande importanza all'obiettivo dichiarato di sviluppare una metodologia adeguata.

4.5. Previsione, valutazione e «osservatorio» sono di importanza centrale perché essi costituiscono il nucleo dell'azione di ricerca FAST nel suo ruolo di elemento essenziale nel processo di pianificazione del programma comunitario di ricerca.

5. La gestione del nuovo FAST

5.1. Come già osservato, l'approccio di sviluppo progressivo del nuovo FAST dev'essere considerato positivo e, a tempo debito, il contenuto del programma di lavoro per il 1989/1990 e 1991/1992 dovrebbe essere sottoposto al parere del Comitato.

5.2. È assolutamente necessario rivolgere l'attenzione alla divulgazione e diffusione dei risultati di FAST II. Il limitato grado di conoscenza dell'esistenza stessa del FAST negli Stati membri va deplorato e si dovrebbero prendere delle misure immediate per modificare questa situazione preoccupante. Si approva quindi la proposta di rendere prioritarie per il 1988 la divulgazione e la diffusione.

5.3. Sarà necessario procedere ad un'ulteriore analisi delle relazioni sulle ricerche del FAST II per renderle di pari utilità per l'utilizzazione in tutti gli Stati membri.

5.4. Nel contesto della divulgazione, la Commissione dovrebbe semplificare al massimo il linguaggio utilizzato ed evitare l'impiego di acronimi non esplicitati.

5.5. Le azioni illustrate sotto «Linee d'azione II et III» non dovrebbero essere limitate alle richieste della Commissione, ma dovrebbero anche rispondere alle istanze del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e degli altri organi istituzionali.

5.6. Si dovrebbe inoltre esaminare attentamente la reazione alla relazione del gruppo di valutazione.

5.7. Vanno anche elogiate le attività di ricerca della Linea di azione III.

5.8. Il distacco di visitatori scientifici presso il nuovo FAST potrebbe apportare un importante contributo non solo ai lavori del FAST, ma anche all'Europa dei ricercatori e dovrebbe essere attuato con flessibilità per consentire il massimo di partecipazione da tutti gli Stati membri.

6. Disposizioni finanziarie

Va notato che il pacchetto finanziario basato sulle disposizioni del programma quadro è esiguo, se raffrontato agli obiettivi del nuovo FAST.

Bruxelles, 27 gennaio 1988

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alfons MARGOT

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante quinta modifica della direttiva 74/651/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità ⁽¹⁾

(88/C 80/06)

Il Consiglio, in data 9 dicembre 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Noordwal, in data 6 gennaio 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 gennaio 1988, nel corso della 252^a sessione plenaria, all'unanimità, il seguente parere.

⁽¹⁾ GU n. C 5 del 9. 1. 1988, pag. 5.